

(omissis)

SVOLGIMENTO DE PROCESSO

La domanda proposta con atto di citazione in riassunzione ha ad oggetto la condanna della convenuta B.G. srl al pagamento della somma di € 277.875,90 corrispondente alla somma dovuta per controvalore della partecipazione sociale e della metà delle spese di determinazione della somma al netto della somma opposta in compensazione.

In particolare Claudio P. precisava:

- di essere stato socio della B. fin dal 2005 con quota del 20%;
- che gli altri soci introducevano nello statuto sociale una clausola di esclusione e, subito dopo l'introduzione, deliberarono la sua estromissione determinando in € 51.000,00 il valore di rimborso della partecipazione;
- di aver impugnato, ma senza successo, la suddetta delibera;
- di aver contestato la determinazione della quota di partecipazione ma, non essendoci riuscito a trovare un accordo, di aver promosso giudizio ex art. 2473bis c.c.;

che l'esperto nominato dal tribunale determinava il valore della quota di partecipazione in €320.181,81;

che il tribunale determinava le spese in € 15.389,81 ponendole a carico solidale delle parti;

di aver ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti della convenuto per la somma di € 277.875,90 già detratto l'importo determinato dalla società;

- che avverso tale decreto ingiuntivo la società proponeva opposizione nanti il Tribunale di Milano;
- che il Tribunale di Milano si dichiarava incompetente

Si costituiva la società insistendo per il rigetto della domanda.

In particolare precisava:

- o che il P. ha svolto il ruolo di amministratore unico della convenuto dal 1991 al 1997;
- o che nel 2007 si rendeva attore di una vera e propria spoliazione della società a favore di società concorrente anche avvalendosi dell'opera di dipendenti infedeli;
- o di aver promosso azione di danno nei confronti dei dipendenti infedeli e della società beneficiaria condannati tutti dal Tribunale del lavoro di Milano al pagamento della somma di € 392.000,00;
- o di aver promosso anche responsabilità nei confronti dell'amministratore cui seguiva condanna del medesimo al pagamento della somma di € 320.000,00;
- o di aver promosso altra azione nei confronti del P. per atti di concorrenza sleale cui seguiva condanna per € 59.392,54 oltre ad € 30.966,00 per spese di lite;
- o di aver intimato precetto senza ottenere alcun risultato;
- o di aver sottoposto a pignoramento la quota sociale del P.;

- che nel giudizio di esecuzione il valore della quota fu determinato in € 51.000,00;
- di aver introdotto nel luglio del 2005 nel proprio statuto norma che prevedeva esclusione dei soci responsabili di fatti illeciti a danno della società;
- di aver, quindi, con delibera del 15.10.2005 escluso il P. dalla compagine sociale e determinato in € 51.000,00 il valore della quota allo stesso spettante;
- che il P. impugnava la suddetta delibera ma non nella parte che quantificava il valore della quota;
- che a causa dell'abbandono della vertenza la delibera non è stata demolita ;
- che solo successivamente il P. iniziava procedimento nanti al tribunale di Milano per la determinazione della propria quota,
- che l'odierna riassunzione della causa non doveva essere effettuata con rito societario in quanto venuto meno il decreto ingiuntivo opposto non doveva essere riassunta la causa di opposizione all'ingiunzione ma introdotto un nuovo giudizio con atto di citazione a comparire ad udienza fissa;

- sussistenza di clausola arbitrare regolante proprio la vicenda di causa;
- nullità del procedimento di nomina dell'esperto per incompetenza territoriale del Tribunale adito e, comunque, violazione del contraddittorio e dell'art. 742bis c.p.c.;
- di aver, determinato, con delibera del 15.10.2005 in € 51.000,00 il valore della quota spettante al socio escluso, delibera non impugnata in parte qua e con giudizio promosso per determinare il valore della quota successivamente al decorso del termine di 180 concesso alla società per pagare il controvalore della quota; elementi, questi che inducono a ritenere insussistente il disaccordo necessario per procedere alla quantificazione a mezzo perito nominato dal tribunale della quota sociale;
- manifesta erroneità ed iniquità della determinazione operata dall'esperto nominato dal tribunale.

Il Collegio all'udienza dell'8.4.2011, cui il procedimento veniva rinviato dal GI, inviata le parti alla discussione.

Le parti hanno, quindi, discusso la causa ed il Collegio si riservava di depositare la decisione nel termine di giorni 30.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo occorre esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della società convenuta.

Con una prima eccezione la convenuta ha precisato come l'odierna riassunzione della causa non doveva essere effettuata con rito societario in quanto, venuto meno il decreto ingiuntivo opposto, non doveva essere riassunta la causa di opposizione all'ingiunzione ma introdotto un nuovo giudizio con atto di citazione a comparire ad udienza fissa.

L'eccezione non è neppure comprensibile.

Il Tribunale di Milano, adito con rito ordinario, ritenuta la causa societaria ha disposto il mutamento del rito. Ha quindi definito il giudizio revocando il decreto ingiuntivo opposto in quanto ritenutosi territorialmente incompetente.

Correttamente l'odierno attore ha riassunto la causa definita in Milano, ovvero opposizione a decreto ingiuntivo, con rito societario, ovvero la stessa causa definita per incompetenza e con il rito corretto.

Con una seconda eccezione la convenuta ha eccepito la sussistenza di clausola arbitrale. Ai sensi dell'art. 7 dello statuto, sostiene, qualora "...sorgesse disaccordo tra i soci sulla determinazione del valore delle partecipazioni e dei diritti di opzione offerti in prelazione, la valutazione di fini del prezzo di acquisto dovrà essere demandata al collegio arbitrale...". Dal complesso della lettura della suddetta disposizione, peraltro, ben si evince come la procedura arbitrale sia necessaria unicamente per la valutazione delle quote sociali e determinazione del relativo valore per il caso di prelazione agli altri soci ma non per il caso di esclusione del socio.

Con riferimento al merito la domanda deve essere respinta.

Queste le ragioni.

Il socio odierno attore è stato escluso con delibera assembleare del 15.10.2005.

Con la stessa delibera la società determinava il valore della quota del receduto in complessivi € 51.000,00. Tale somma era determinata con riferimento alla valutazione fatta da estimatore nominato dal tribunale all'interno del procedimento esecutivo nato con pignoramento della quota del receduto ad opera della stessa società odierna convenuta.

Fatto pacifico in causa che tale delibera veniva impugnata unicamente sotto il profilo dell'esclusione dalla compagine sociale e non per la quantificazione della quota e che, comunque, il procedimento si è estinto per inattività dell'odierno attore.

Da ciò la definitività del provvedimento assembleare sia sotto il profilo dell'esclusione che sotto il profilo della determinazione del valore della quota.

Nessun'altra contestazione è stata sollevata dall'attore che ha ricevuto il dovuto (seppur sotto forma di compensazione).

Solo a distanza di oltre un anno l'odierno attore promuoveva ricorso ex art. 2473 c.c. per ottenere determinazione del valore della quota tramite esperto nominato dal Tribunale.

Queste le norme di riferimento

Art. 2473

Recesso del socio

- I. L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
- II. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
- III. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal

tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

Presupposto applicativo della norma in questione (nel suo comma III) è la sussistenza di un disaccordo tra le parti nella determinazione della quota. Ritiene il Collegio che nel caso di specie tale disaccordo non sussista.

L'odierno attore, infatti, non ha mai impugnato l'originaria determinazione della quota ed anche l'impugnazione delle delibera di esclusione, come sopra detto, è stata abbandonata. Tale comportamento manifesta accettazione della determinazione del valore della quota.

Il procedimento ex art. 2473bis c.c. è stato radicato in assenza del presupposto di legge.

Da ciò consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta e l'accertamento che null'altro è ad oggi dovuto al Claudio P. a titolo liquidazione quota sociale. Resta assorbita ogni altra domanda.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, al soccombente come per legge.

IL CASO P.Q.M. **it**
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così statuisce:
respinge la domanda e, per l'effetto, accerta in € 51.000,00 il valore della quota dell'attore alla data della sua esclusione, somma al medesimo già corrisposta.
condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 10.000,00 di cui € 2.500,00 per diritti, oltre spese generali, cpa ed IVA.

Così deciso in Pavia il 8.4.2011

Il Presidente

Il Giudice est.

Fabio Lambertucci